

Art. 54

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali [\(1\)](#).

1. In ordine ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità [\(2\)](#):

a) dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;

b) il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze [\(3\)](#);

c) dell'avvenuta verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze [\(4\)](#);

d) la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).

2. In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.

3. Le disposizioni contenute nella [legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1](#), in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

[\(1\)](#) Rubrica così sostituita dall'art. 12, comma 1, lettera a), l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Requisiti di onorabilità e professionalità.».

[\(2\)](#) Alinea così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge).

[\(3\)](#) Lettera così modificata dall'art. 56, comma 9, l.r. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge).

[\(4\)](#) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lettera c), l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge).

